

Civile Sent. Sez. L Num. 15438 Anno 2016

Presidente: NOBILE VITTORIO

Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 26/07/2016

SENTENZA

v'

sul ricorso 8897-2014 proposto da:

SELLECCHIA MARCO C.F. SLLMRC76R30E335H, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO 40, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DI VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI BARANELLO, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

2016

contro

1543

EQUITALIA SUD S.P.A. (già Equitalia Polis Spa) C.F. 11210661002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO



25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
MARCO RIGI LUPERTI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

ESATTORIE S.P.A.;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 302/2013 della CORTE D'APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 27/12/2013 R.G.N.
137/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;

udito l'Avvocato BARANELLO GIOVANNI;

udito l'Avvocato RIGI LUPERTI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



R.G. n. 08897/2014

Udienza del 14.4.2016, causa n. 2



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Isernia con sentenza del 4.6.2010 accoglieva il ricorso di Sellecchia Marco che deduceva la nullità della cessione di ramo di azienda relativo alla "fiscaltà locale" da parte della società SRT alla soc. Esattorie per l'inesistenza del detto ramo ceduto e comunque per non avervi il lavoratore mai operato. Ricorreva la società Equitalia sud spa e la Corte di appello di Campobasso con sentenza del 27.12.2013 accoglieva l'appello e pertanto rigettava la domanda. La Corte territoriale osservava che non era applicabile alla fattispecie l'art. 2112 c.c. ma l'art. 3 D.L. 203/2005 che stabiliva che le aziende concessionarie potevano trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli altri enti locali e che non prevedeva il requisito della preesistenza del ramo, che comunque nella specie sussisteva; "nella visura storica di SRT si parlava di "scissioni" e la nuova società era stata costituita essendo iscritta l'8.6.2006". Non era peraltro detto, aggiungeva la Corte, che il segmento di lavoro iniziale non potesse proseguire anche nella società cessionaria nella peculiare procedura della riscossione dei tributi.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Sellecchia con 4 motivi illustrati da memoria; resiste controparte con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c.: l'appello doveva essere dichiarato inammissibile. L'appello concerneva solo l'omesso esame dell'art. 3 D. L. n. 203/2005 in relazione all'art. 2112 c.c.; si era quindi formato il giudicato in ordine alla mancata adibizione del Sellecchia ai servizi riguardanti la fiscalità locale.

Il motivo appare inammissibile in quanto non riporta i termini dell'appello che si assume inammissibile; inoltre, una volta ritenuto che non fosse applicabile l'art. 2112 c.c., in ordine al requisito della cosiddetta preesistenza del ramo ceduto, evidentemente era stato travolto anche il capo della sentenza di primo grado circa la mancata adibizione del lavoratore al ramo ceduto, in quanto era stata (logicamente) ammessa la possibilità che l'adibizione fosse stata disposta in occasione dell'atto di cessione.



- Con il secondo motivo si allega l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Non era stato valutato "il fatto" accertato in primo grado della mancata adibizione del ricorrente al ramo ipoteticamente ceduto.

Con il terzo motivo si allega la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione inesistente e/o illogica e/o insufficiente e/o contraddittoria e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 132 c.p.c. Non erano state adeguatamente vagliate le circostanze relative alla contestata cessione di ramo d'azienda, l'attività svolta dal ricorrente prima della cessione e quella della stessa società cedente.

Con il quarto motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2112 c.c., art. 112 e 115 c.p.c., della direttiva n. 23/2001 e dell'art. 3 co. 24 d.l. n. 203/2005 nonché dell'art. 1406 c.c. e 2697 c.c. Non esisteva alcuna articolazione funzionalmente autonoma nell'ambito della società cedente relativa alla "finanza locale" e comunque il Sellecchia non era mai stato adibito ad una attività del genere. Inoltre la normativa del 2005 non intendeva derogare ai principi di cui all'art. 2112 c.c. che, anche nella nuova formulazione del 2003, presupponeva la preesistenza del ramo ceduto ai fini di un trasferimento del contratto senza il consenso del lavoratore al cessionario, anche alla luce del diritto sovranazionale, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

I motivi vanno esaminati congiuntamente vertendo sulla configurabilità dell'operazione di cessione di cui è causa come cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. che la sentenza impugnata, come detto, ha ritenuto non applicabile al caso in esame e che ha comunque ritenuto essere stato rispettato.

L'esame del quarto motivo appare pregiudiziale ed appare fondato. La molto sintetica sentenza impugnata (che peraltro non offre neppure un adeguato svolgimento del fatto) ritiene che la norma di riferimento non sia l'art. 2112 c.c. ma l'art. 3 comma n. 24 D. L. n. 203/2005 che non contemplerebbe il requisito della preesistenza del ramo trasferito nell'autorizzare le aziende concessionarie a trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime in concessione per conto degli enti locali prima della cessione del proprio capitale sociale alla Riscossione spa. Si tratterebbe di una norma speciale prevalente sulla disposizione codicistica. Non può condividersi la tesi accolta dalla sentenza impugnata: la norma in questione parla in realtà proprio di un trasferimento di un "ramo d'azienda" e pertanto richiama la nozione codicistica di cui all'art. 2112 c.c. come regolata a livello sovranazionale e dalla disciplina interna di ricezione. Pertanto certamente la Corte di appello non poteva inferire dalla mancanza della norma (pretesamente di carattere speciale anche sul punto), di cui all'art. 3 comma 24 prima citato di qualsiasi riferimento alla preesistenza del ramo ceduto l'esclusione di tale presupposto visto che, come detto, è lo stesso art. 3 comma 24 che richiama il concetto (e quindi anche le sue caratteristiche legali) di "ramo d'azienda" e quindi quanto disposto all'art. 2112 c.c. Ora, in relazione all'art. 2112 c.c. anche nella nuova formulazione del 2003, questa Corte ha già precisato (cfr. da ultimo Cass. n. 19141/2015 che esamina anche la sentenza Amatori della Corte di giustizia del 6 marzo 2014 C-458/12; cfr. anche Cass. n. 17901/2014, Cass. n. 8757/2014) che il requisito della preesistenza del "ramo" (nel senso di una entità produttiva funzionalmente autonoma) all'atto di cessione continua ad essere un presupposto per la legittimità della traslazione del contratto in capo al cessionario senza il consenso del lavoratore. Pertanto la sentenza impugnata è certamente errata nell'aver considerato irrilevante l'elemento della "preesistenza" che dovrà essere verificato dal Giudice di rinvio alla luce della già citata giurisprudenza di questa Corte.

Appaiono fondati anche il secondo e terzo motivo posta la laconicità ed anche l'equivocità ai fini dell'accertamento dell'effettiva natura di "ramo d'azienda" condotta dalla Corte territoriale, anche alla

luce del requisito della "preesistenza" prima ricordato, della motivazione della sentenza impugnata. Le tre righe, sul punto, di difficile comprensione stante l'assenza di una ricostruzione organica dei fatti di causa, nelle quali la Corte allude a "scissioni" emergenti nella visura storica della SRT ed alla costituzione di una nuova società locale nel 2006 non possono costituire un accertamento idoneo sul punto, essendo la motivazione del tutto criptica e non correlata chiaramente agli atti di causa ed alle difese delle parti. Si tratta, come già detto, di un accertamento sommario che non esamina i tratti essenziali della vicenda e, quindi, di una motivazione apparente, al di sotto del "minimo costituzionale" individuato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014.

Pertanto va accolto il ricorso (nei sensi di cui in motivazione), va conseguentemente cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila, anche in ordine alle spese, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila, anche in ordine alle spese, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.4.2016